

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 470, 813, 1222, 1446 e 1450-A

Relazione orale

Relatore Novi

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 17 maggio 2004

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Interventi per lo sviluppo delle isole minori (n. 470)

**d'iniziativa dei senatori LAURO, OGNIBENE, IZZO, DELL'UTRI,
GENTILE, TRAVAGLIA, TOMASSINI, FABBRI, PESSINA, D'AMBROSIO,
SAMBIN, BETTAMIO, CENTARO, CAMBER, GUZZANTI, DE RIGO,
FIRRARELLO, MINARDO, NOCCO e BERGAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2001

Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (n. 813)

d’iniziativa dei senatori PACE, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MUGNAI, MULAS, PALOMBO, PEDRIZZI, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, GRILLOTTI e CONSOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2001

Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (n. 1222)

d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, FLORINO, BALBONI, PEDRIZZI, SEMERARO, TATÓ, MENARDI, CONSOLO, TOFANI, BOBBIO Luigi, PALOMBO, RAGNO, BUCCIERO, COLLINO, CURTO, BATTAGLIA Antonio, SERVELLO, ZAPPACOSTA, DEMASI, MASSUCCO, BONATESTA, MUGNAI, DELOGU, MULAS, KAPPLER e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002

Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (n. 1446)

d’iniziativa dei senatori ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA e MONTALBANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori
(n. 1450)

d’iniziativa dei senatori DETTORI e VALLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

NONCHÉ SULLA

P E T I Z I O N E

del signor Fabio Ratto (n. 135)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2001

INDICE

Parere:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5

Disegni di legge

- testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 470, 813, 1222, 1446, 1450 » 7
- n. 470, d'iniziativa dei senatori Lauro ed altri » 20
- n. 813, d'iniziativa dei senatori Pace ed altri » 26
- n. 1222, d'iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri . . » 30
- n. 1446, d'iniziativa dei senatori Rotondo ed altri . . . » 32
- n. 1450, d'iniziativa dei senatori Dettori e Vallone . . » 36
- Petizione n. 135, presentata dal signor Fabio Ratto » 39

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo proposto dalla Commissione e su emendamenti ad esso riferiti

(Estensore: MAFFIOLI)

Roma 24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge nn. 470, 813, 1222, 1446 e 1450, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato, a condizione che sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, alinea, laddove si prevedono interventi normativi dello Stato in materie, quali quelle della formazione professionale, valorizzazione dei beni culturali, agricoltura, pesca, artigianato, indicate nell'elenco di cui al medesimo comma 3, prefigurando possibili lesioni delle competenze legislative o regolamentari delle regioni, e a condizione che sia espunto dal testo unificato in titolo la disposizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera e), n. 1, nella parte in cui prevede, nell'ambito degli interventi per la promozione e qualificazione dell'offerta turistica, la facoltà per i comuni di istituire *ticket* di ingresso, in quanto lesiva del principio di libera circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione, che consente alla legge limitazioni a tale libertà in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e segnala l'inopportunità di affidare, come previsto nell'articolo 2, comma 6, la segreteria di una struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – quale il richiamato Comitato – ad un ente esterno alla Presidenza stessa.

La Commissione, inoltre, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato, esprime i seguenti pareri:

parere favorevole sull'emendamento 1.16, che sopprime dall'articolo 1, comma 3, alinea, il riferimento ad interventi normativi dello Stato nelle materie di cui al successivo elenco, con ciò soddisfacendo alla condizione sopra formulata;

parere favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.36, 3.7 che introducono in varie disposizioni del testo unificato intese in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, ovvero con le regioni interessate;

parere favorevole sugli emendamenti 1.18 e 1.29, volti ad introdurre clausole di salvaguardia delle competenze delle regioni e degli enti locali;

parere contrario sull'emendamento 1.30, che prevede l'istituzione di *ticket* di ingresso alle isole minori;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interventi per lo sviluppo delle isole minori

Art. 1.

*(Elenco funzionale delle isole
minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle isole minori italiane, di cui all'allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta dell'Elenco di cui all'allegato A avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri per lo Stato. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili geografico, fisico e amministrativo e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nell'area mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela del-

l'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di calamità, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni particolari di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali esistenti, del territorio e dei beni culturali, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della normativa statale in materia di aree protette e di beni ed attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui all'allegato A è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate pre-

visti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

*(Comitato interistituzionale
per le isole minori)*

1. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, delle comunicazioni e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali con sede nelle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque presidenti di provincia nel cui territorio insistano le isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistano le isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su richiesta del presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici, interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relative a:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 9.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

7. Per la partecipazione al Comitato a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

Art. 3.

*(Intese e accordi di programma
per lo sviluppo sostenibile)*

1. Al fine della tutela della specificità ambientale, storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della specifica condizione, ove sussista, di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni e i comuni interessati concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione, d'intesa con le regioni interessate e con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali. Il programma di interventi è sottoposto alla valutazione ambientale strate-

gica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, e allo scopo di valorizzare le sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, nonché di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 2, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

3. Gli itinerari non possono comunque essere realizzati in caso di parere contrario del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali ovvero degli enti di gestione delle aree protette, ove presenti.

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile e sanitari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della presente legge e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio di un'isola compresa nell'Elenco di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri per lo Stato, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ed avvalendosi anche di organizzazioni di volontariato, attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

3. Possono essere istituiti, anche in deroga ai piani regionali, presìdi di carattere sanitario volti a garantire la sicurezza della popolazione residente e dei turisti.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Realizzazione di progetti di e-government nelle isole minori)

1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da destinare alla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.

Art. 8.

(Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo)

1. È indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, in vista della definizione di una politica di sviluppo in grado di perseguire le finalità

di cui all'articolo 1, comma 3, e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

2. La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli inviti da diramare. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare potranno riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per il 2004.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, per la salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza del territorio e per la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari.

3. La dotazione del Fondo è fissata in 50 milioni di euro a decorrere dal 2004 e sino al 2023. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. I criteri e le modalità di pianificazione annuale per l'utilizzo del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Prestiti obbligazionari)

1. I comuni delle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare inter-

venti di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

Art. 11.

(Marchi di qualità ambientale)

1. I comuni delle isole comprese nell'Elenco di cui all'allegato A si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alle certificazioni ISO ed EMAS.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

N.	Provincia	Isola
1.	Novara	Isola S. Giulio
2.	Verbania	Isola Madre
3.	Verbania	Isola Superiore
4.	Verbania	Isola Bella
5.	Varese	Isolino Virginia
6.	Como	Isola dei cipressi
7.	Brescia	Isola del Garda
8.	Brescia	Montisola
9.	Perugia	Isola Polvese
10.	Perugia	Isola Maggiore
11.	Venezia	Torcello
12.	Venezia	Burano
13.	Venezia	S. Francesco del deserto
14.	Venezia	S. Erasmo
15.	Venezia	Murano
16.	Venezia	Le Vignole
17.	Venezia	S. Michele
18.	Venezia	S. Giorgio Maggiore
19.	Venezia	La Giudecca
20.	Venezia	Lido
21.	Venezia	Pellestrina-S. Pietro in Volta
22.	Livorno	Gorgona
23.	Livorno	Capraia
24.	Livorno	Isola d'Elba
25.	Livorno	Pianosa
26.	Livorno	Montecristo
27.	Grosseto	Isola del Giglio
28.	Grosseto	Giannutri
29.	La Spezia	Palmaria
30.	Latina	Ponza
31.	Latina	Santo Stefano
32.	Latina	Zannone
33.	Latina	Palmarola
34.	Latina	Ventotene
35.	Napoli	Capri
36.	Napoli	Ischia

Segue ALLEGATO A
(Articolo 1)

N.	Provincia	Isola
37.	Napoli	Procida
38.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)
39.	Trapani	Favignana
40.	Trapani	Levanzo
41.	Trapani	Marettimo
42.	Trapani	Pantelleria
43.	Trapani	Isola Longa
44.	Trapani	Santa Maria
45.	Trapani	Mozia
46.	Trapani	Schola
47.	Trapani	Isola Formica
48.	Palermo	Ustica
49.	Messina	Salina
50.	Messina	Lipari
51.	Messina	Stromboli
52.	Messina	Panera
53.	Messina	Filicudi
54.	Messina	Alicudi
55.	Messina	Vulcano
56.	Agrigento	Lampedusa
57.	Agrigento	Linosa
58.	Sassari	La Maddalena
59.	Sassari	Isola di Caprera
60.	Sassari	Budelli
61.	Sassari	Asinara
62.	Sassari	Molara
63.	Sassari	Razzoli
64.	Sassari	Santo Stefano
65.	Sassari	Santa Maria
66.	Sassari	Spargi
67.	Sassari	Tavolara
68.	Cagliari	San Pietro
69.	Cagliari	Sant'Antioco

DISEGNO DI LEGGE N. 470

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAURO ED ALTRI

Art. 1.

*(Elenco funzionale delle Isole
minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'Allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'at-

tivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli inter-

venti in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e per le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Intese di programma per lo sviluppo sostenibile)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in

considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguar-

dia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento

delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle

ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Art. 7.

(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
1.	Novara	Isola S. Giulio	Lacuale	681,000	52
2.	Verbania	Isola Madre	Lacuale	6,442	5
3.	Verbania	Isola Superiore	Lacuale	4,852	72
4.	Verbania	Isola Bella	Lacuale	7,277	46
5.	Varese	Isolino Virginia	Lacuale	1,302	1
6.	Como	Isola dei cipressi	Lacuale	2,132	1
7.	Brescia	Isola del Garda	Lacuale	6,965	9
8.	Perugia	Isola Polvese	Lacuale	65,652	10
9.	Perugia	Isola Maggiore	Lacuale	22,374	63
10.	Venezia	Torcello	Marittima	102,368	39
11.	Venezia	Burano	Marittima	119,847	4242
12.	Venezia	S. Francesco del deserto	Marittima	20,451	13
13.	Venezia	S. Erasmo	Marittima	334,739	810
14.	Venezia	Murano	Marittima	137,139	5473
15.	Venezia	Le Vignole	Marittima	128,621	66
16.	Venezia	S. Michele	Marittima	17,647	16
17.	Venezia	S. Giorgio Maggiore	Marittima	10,545	13
18.	Venezia	La Giudecca	Marittima	79,952	6903
19.	Venezia	Lido	Marittima	856,251	23942
20.	Venezia	S. Servolo	Marittima	6,327	4
21.	Venezia	S. Clemente	Marittima	8,476	140
22.	Livorno	Gorgona	Marittima	228,678	202
23.	Livorno	Capraia	Marittima	1925,639	267
24.	Livorno	Isola d'Elba	Marittima	22269,746	27701
25.	Livorno	Pianosa	Marittima	1026,483	283
26.	Livorno	Montecristo	Marittima	1071,771	2
27.	Grosseto	Isola del Giglio	Marittima	2139,607	1551
28.	Grosseto	Giannutri	Marittima	239,502	7
29.	La Spezia	Palmaria	Marittima	160,948	28
30.	Latina	Ponza	Marittima	725,981	3309
31.	Latina	Zannone	Marittima	104,747	1
32.	Latina	Palmarola	Marittima	125,081	5
33.	Latina	Ventotene	Marittima	123,040	671
34.	Napoli	Capri	Marittima	1036,000	12399
35.	Napoli	Ischia	Marittima	4633,000	48622

Segue ALLEGATO A
(Articolo 1)

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
36.	Napoli	Procida	Marittima	414,000	10559
37.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)	Marittima	208,620	254
38.	Trapani	Favignana	Marittima	1999,000	2194
39.	Trapani	Levanzo	Marittima	585,798	220
40.	Trapani	Marettino	Marittima	1224,155	656
41.	Trapani	Pantelleria	Marittima	8302,000	7484
42.	Palermo	Ustica	Marittima	809,000	1188
43.	Messina	Salina	Marittima	2610,000	2401
44.	Messina	Lipari	Marittima	3737,000	4202
45.	Messina	Stromboli	Marittima	1264,587	409
46.	Messina	Panera	Marittima	339,954	320
47.	Messina	Filicudi	Marittima	935,985	303
48.	Messina	Alicudi	Marittima	509,024	106
49.	Messina	Vulcano	Marittima	2119,415	729
50.	Agrigento	Lampedusa	Marittima	2127,485	5261
51.	Agrigento	Linosa	Marittima	545,097	463
52.	Sassari	La Maddalena	Marittima	1848,333	10946
53.	Sassari	Isola di Caprera	Marittima	1581,934	111
54.	Sassari	Budelli	Marittima	171,785	1
55.	Sassari	Asinara	Marittima	5156,952	143
56.	Cagliari	Carloforte (San Pietro)	Marittima	5024	6629

DISEGNO DI LEGGE N. 813

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PACE ED ALTRI

Art. 1.

*(Elenco funzionale delle isole
minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e all'esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolate ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

- 1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;
- 2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;
- 3) produzioni energetiche alternative;
- 4) smaltimento di rifiuti;
- 5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle

agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dal capo del Dipartimento della protezione civile e dal direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, designato dai rispettivi Ministri.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commis-

sioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso al Parlamento.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministro dell'interno, senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 3.

(Concertazione per lo sviluppo)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, e dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti, è aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri

soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso

comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole minore di cui all'allegato A curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente e al Presidente del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1222

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONGIORNO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le isole indicate nell'allegato alla presente legge costituiscono patrimonio naturale e culturale, risorsa economica, area di scambio e di collegamento nel bacino mediterraneo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale.

2. La loro valorizzazione è programmata e condotta dallo Stato d'intesa con le regioni, le province e i comuni competenti.

Art. 2.

(Istituzione della Conferenza permanente dei comuni delle isole minori)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente dei comuni delle isole minori, di seguito denominata «Conferenza». Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro all'uopo delegato. I presidenti delle regioni e delle province partecipano ai lavori della Conferenza. La convocazione avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'insediamento e la designazione del vice presidente, da individuare tra i sindaci dei comuni membri della Conferenza, si svolgono entro sessanta giorni dalla convocazione.

3. La Conferenza emana, entro novanta giorni dall'insediamento, il proprio regolamento.

Art. 3.

(Piano delle opere pubbliche)

1. La Conferenza adotta, entro un anno dall'insediamento, un piano di opere pubbliche che garantisca l'organicità e l'unitarietà dell'intervento complessivo inerente alla rete delle isole.

Art. 4.

(Approvazione del piano)

1. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, ed inserito nella programmazione nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, nel rispetto e in conformità di quanto disposto da dalla medesima legge.

Art. 5.

(Stato di attuazione e aggiornamento del piano)

1. Ogni tre anni la Conferenza verifica lo stato di attuazione del piano di cui all'articolo 4 e provvede, ove necessario, al suo aggiornamento.

2. La verifica e l'aggiornamento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Costituzione di consorzi)

1. La realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi, inseriti nel piano di cui all'articolo 3, possono essere affidate a singoli comuni o consorzi di comuni o, in considerazione della natura dell'opera e del servizio, a un consorzio comprendente tutti i comuni di cui all'allegato della presente legge.

Art. 7.

(Incentivi alle attività produttive)

1. Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si effettuano prelievi fiscali sugli utili derivanti dalle attività produttive condotte nelle isole.

Art. 8.

(Introduzione della teleconferenza nei procedimenti giudiziari)

1. I procedimenti giudiziari, di competenza del giudice di pace e del tribunale, si svolgono presso le sedi giudiziarie esistenti nelle isole, ovvero, in mancanza, presso le

stazioni dei Carabinieri, con il ricorso al sistema della teleconferenza che il Ministero della giustizia rende attivo, con strutture e personale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Istituzione e gestione di riserve naturali)

1. Nei territori insulari di cui alla presente legge, la gestione delle riserve naturali ivi istituite è affidata ai comuni.

2. L'istituzione, la perimetrazione e la regolamentazione delle riserve naturali sono di competenza delle regioni, previa l'acquisizione di un parere obbligatorio dei comuni.

DISEGNO DI LEGGE N. 1446

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROTONDO ED ALTRI

Art. 1.

(Elenco funzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e all'esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolate ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

- 1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;
- 2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;
- 3) produzioni energetiche alternative;
- 4) smaltimento di rifiuti;
- 5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle

amministrazioni centrali dello Stato, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai dirigenti del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, designato dai rispettivi Ministri.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai

seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 3.

(Concertazione per lo sviluppo)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate con-

cordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti, è aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-

zioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assenti o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.

(Presìdi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche

al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Art. 7.

(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1450

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DETTORI E VALLONE

Art. 1.

(Istituzione della comunità isolana)

1. Con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, è istituita la comunità isolana, in ciascuna isola ove esistono più comuni, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.

2. Può essere istituita una comunità dell'arcipelago qualora ne facciano richiesta più comuni facenti parti di un medesimo sistema insulare.

3. Alle comunità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti le comunità montane, in quanto compatibili. La tutela e la promozione previste dalla presente legge si estendono anche alle isole in cui sia presente un solo comune.

Art. 2.

(Funzionamento della comunità)

1. La legge regionale determina i criteri per la costituzione degli organismi della comunità, per la redazione dello statuto e per la ripartizione dei fondi di sostegno allo sviluppo.

2. La regione approva lo statuto e regola i rapporti tra la comunità e gli enti pubblici presenti sul territorio.

Art. 3.

(Piano di sviluppo della comunità)

1. La comunità predispone un piano di sviluppo ambientale, di durata biennale, e lo trasmette alla regione per l'approvazione. Inutilmente decorsi novanta giorni il piano si intende approvato.

Art. 4.

(Istituzione della Conferenza permanente per le isole minori)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Conferenza permanente per le isole minori, con il compito di indicare le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di finanziamento a favore delle isole minori per la salvaguardia dell'ambiente.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinati i criteri di composizione della Conferenza.

3. La Conferenza ascolta i rappresentanti di organizzazioni che si occupano di tutela ambientale al fine di definire il programma di indirizzo di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Programma di indirizzo degli interventi di sostegno)

1. Su proposta della Conferenza permanente per le isole minori, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone un programma triennale di indirizzo, da aggiornare annualmente, con il quale si definiscono gli elementi fondamentali dell'azione a favore delle comunità isolate, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi e, in particolare, degli scarichi a mare;

b) ridefinizione degli strumenti urbanistici per la salvaguardia floro-faunistica ed ambientale;

c) ristrutturazione della rete idrica;

d) miglioramento dei collegamenti marittimi ed aeroportuali, compatibile con l'equilibrio ambientale delle isole;

e) dismissione e nuova destinazione degli edifici adibiti a edilizia carceraria;

f) revisione delle servitù militari e fissazione di nuovi criteri di indirizzo in materia di demanio marittimo, fluviale e lacuale;

g) potenziamento dell'istituzione scolastica e delle strutture sanitarie, in particolare per il primo soccorso;

h) promozione delle attività di maricoltura e ricerca scientifica;

i) istituzione di parchi marini ed aree protette;

l) elaborazione di piani di fattibilità per la gestione delle problematiche ambientali.

Art. 6.

(Fondo per le isole minori)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per la salvaguardia ambientale delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi per assicurare il rispetto degli obblighi relativi alla vigente normativa sugli appalti e sulla tutela ambientale.

3. La dotazione del Fondo è fissata in 10 milioni di euro a decorrere dal 2002. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

Art. 7.

(Prestiti obbligazionari)

1. Le comunità isolate possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito regolamento le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. Le comunità isolate possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

Art. 8.

(Marchi di qualità ambientale)

1. Le comunità isolate si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo

6, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PETIZIONE (n. 135)

Presentata dal signor Fabio RATTO

Il signor Fabio Ratto, di Chiavari (Genova), chiede che siano adottati interventi in favore delle isole minori.

